Oggetto: Referendum costituzionale di cui all' art. 138 della Costituzione, indetto per i giorni 25 e 26 giugno 2006. Adempimenti in materia di propaganda elettorale. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del referendum.

In vista dello svolgimento del referendum di cui all'oggetto - sul quesito «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche alla parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005?» - si ritiene utile richiamare sinteticamente le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale, con l'indicazione, altresì, anche ai fini degli adempimenti medesimi, dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento nonché dei promotori del quesito referendario.

1) <u>Presentazione domande per affissione di stampati, manifesti, ecc. da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, dei promotori del referendum o di altri soggetti</u>

Entro il trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 22 maggio 2006, devono pervenire alle Giunte comunali - da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, da parte dei promotori del referendum (considerando questi ultimi come gruppo unico) nonchè da parte di altri soggetti (c.d. fiancheggiatori) - le domande di assegnazione degli appositi spazi per l'affissione, di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti alla campagna elettorale o comunque volti a determinare le scelte referendarie.

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi segretari provinciali o, in mancanza, dai rispettivi organi nazionali o anche, ove esistano, da organi di partito a livello comunale.

Le domande provenienti dai promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.

Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate, purchè accompagnate dal relativo atto di delega e purchè, ovviamente, il delegante sia uno degli anzidetti soggetti abilitati.

Nessuna autenticazione è richiesta per le sottoscrizioni delle domande o delle deleghe.

Tutte le domande di assegnazione degli spazi si intenderanno presentate nei termini anche se solo preannunciate per via telegrafica, sempre che, prima che la Giunta comunale si pronunci al riguardo, venga altresì prodotto al Comune, sia pure a mezzo fax, l'originale della domanda stessa con sottoscrizione autografa.

2) Ripartizione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale

Ai sensi dell'art. 52 della legge n. 352/1970 e degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 212/1956, a partire da martedì 23 ed entro giovedì 25 maggio 2006, la Giunta comunale deve provvedere a individuare, delimitare e ripartire appositi spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum che ne abbiano fatto richiesta - ai quali tutti, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, della medesima legge 352/1970, devono intendersi attribuite le facoltà dei partecipanti direttamente alla competizione elettorale (c.d. propaganda diretta) - nonchè fra gli altri soggetti richiedenti (c.d. propaganda indiretta).

Per tale referendum, a ciascun partito o gruppo politico o ad ogni soggetto fiancheggiatore, agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, spetta uno spazio da richiedersi con una specifica domanda; ai soggetti che hanno esercitato l'iniziativa

referendaria, ai sensi degli articoli 6, 7 e 11 della legge 25 maggio 1970, n. 352, spetta, ai medesimi effetti e previa domanda, un unico spazio.

3) <u>Partiti e gruppi politici presenti nella Camera, nel Senato e nel Parlamento europeo e</u> promotori del referendum

Ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui ai punti 1) e 2), si trascrivono di seguito:

- a) i partiti e gruppi elettorali che hanno almeno un eletto nel Senato della Repubblica, come da comunicazione della Segreteria Generale:
 - ALLEANZA NAZIONALE
 - ASS. ITAL. SUD AMERICA
 - AUT. LIB. DEMOCRATIE
 - CASA DELLE LIBERTÀ
 - DEMOCRATICI SINISTRA
 - DI PIETRO IT. VALORI
 - DL. LA MARGHERITA
 - FORZA ITALIA
 - INSIEME CON L'UNIONE
 - LEGA NORD
 - LISTA CONSUMATORI
 - L'ULIVO
 - L'UNIONE
 - L'UNIONE SVP
 - RIF. COM.
 - SVP
 - UDC
 - U.D. EUR POPOLARI
- b) i gruppi parlamentari costituiti presso il Senato, come da comunicazione della Segreteria Generale:
 - ALLEANZA NAZIONALE
 - FORZA ITALIA
 - INSIEME CON L'UNIONE VERDI-COMUNISTI ITALIANI
 - LEGA NORD PADANIA
 - L'ULIVO
 - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DI CENTRO (UDC)
 - RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA
 - PER LE AUTONOMIE
 - MISTO.
- c) nell'ambito del Gruppo misto del Senato, le seguenti componenti:
 - DEMOCRAZIA CRISTIANA
 - DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LE AUTONOMIE
 - ITALIA DEI VALORI
 - MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA
 - POPOLARI UDEUR

d) eletti alla Camera dei deputati, come da comunicazione della Segreteria Generale, i quali si sono presentati:

nelle circoscrizioni nazionali con le seguenti liste:

- ALLEANZA NAZIONALE
- COMUNISTI ITALIANI
- DEMOCRAZIA CRISTIANA
- FEDERAZIONE DEI VERDI
- FORZA ITALIA
- ITALIA DEI VALORI
- LA ROSA NEL PUGNO
- LEGA NORD-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA
- POPOLARI-UDEUR
- RIFONDAZIONE COMUNISTA
- SUDTIROLER VOLKSPARTEI
- UDC (UNIONE DI CENTRO)

nella circoscrizione Estero con le seguenti liste:

- ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SUD AMERICA
- ITALIA DEI VALORI ESTERO
- FORZA ITALIA
- L'UNIONE
- PER L'ITALIA NEL MONDO

nel collegio unico Valle d'Aosta con il contrassegno:

- AUTONOMIE-LIBERTE'-DEMOCRATIE
- e) i gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei deputati, come da comunicazione della Segreteria Generale:
 - L'ULIVO
 - FORZA ITALIA
 - ALLEANZA NAZIONALE
 - RIFONDAZIONE COMUNISTA SINISTRA EUROPEA
 - UDC (CCD-CDU) (denominato UDC (Unione dei Democratici cristiani e dei democratici di centro) dal 18 maggio 2006)
 - LEGA NORD PADANIA
 - ITALIA DEI VALORI
 - LA ROSA NEL PUGNO
 - COMUNISTI ITALIANI
 - VERDI
 - POPOLARI-UDEUR
 - DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA
 - MISTO
- f) nell'ambito del Gruppo misto della Camera, sono presenti le seguenti componenti politiche:
 - MINORANZE LINGUISTICHE
 - MPA-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA

g) i partiti e gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia:

ALLEANZA POPOLARE – UDEUR (UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA)

ALLEANZA NAZIONALE

DEMOCRATICI DI SINISTRA

FEDERAZIONE DEI VERDI

FORZA ITALIA

ITALIA DEI VALORI

INDIPENDENTE

INDIPENDENTE – LISTA DI PIETRO – OCCHETTO SOCIETA' CIVILE

LA MARGHERITA

LISTA EMMA BONINO (presentata con mandato conferito dall'associazione politica nazionale Marco Pannella)

ALTERNATIVA SOCIALE: LISTA MUSSOLINI

LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI

MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE

PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI

PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI

PARTITO PENSIONATI

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (PARTITO POPOLARE SUDTIROLESE) UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO.

- h) i promotori del referendum, che hanno esercitato l'iniziativa referendaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 352/1970, presso la Corte Suprema di Cassazione, come risulta dal Verbale del 23 novembre 2005, e dal Verbale del 17 febbraio 2006 di deposito:
 - SCALFARO Oscar Luigi, nato a Novara il 9 settembre 1918;
 - ELIA Leopoldo, nato a Fano (PS) il 4 novembre 1925;
 - FERRI Mauro, nato a Roma il 15 marzo 1920;
 - BASSANINI Franco, nato a Milano il 9 maggio 1940;
 - BONSANTI Alessandra, nata a Pisa il 1° giugno 1937;
 - PEVERELLI Simona, nata a Milano il 17 settembre 1969;
 - SEROFILLI Maurizio, nato a Castelnovo ne' Monti (RE) il 14 marzo 1956;
 - LARIZZA Pietro, nato a Reggio di Calabria il 21 luglio 1935;
 - MURA Silvana, nata a Chiari (BS) il 22 luglio 1958;
 - DE VITTORIO Luigi, nato a Gallipoli (LE) il 20 ottobre 1942;
 - MANTINI Pier Luigi, nato a L'Aquila il 19 febbraio 1956;
 - SPALLONE Giulio, nato a Lecce nei Marsi (AQ) l'11 settembre 1919;
 - MUMOLO Maurizio, nato a Bari il 13 settembre 1959;
 - VILLONE Massimo, nato a Napoli il 21 marzo 1944;
 - TROFFA Maria, nata a Nuoro il 13 febbraio 1948;
 - CHIOCCHETTI Maurizio, nato a Moena (TN) l'11 marzo 1958;
 - RUSSO Francesco Saverio, nato a Paduli (BN) il 2 luglio 1945;

- MASCIA Graziella, nata a Magenta (MI) il 3 settembre 1953;
- FERRO Marisa, nata a Roma l'8 maggio 1928;
- LONGO Antonio, nato a Trepuzzi (LE) il 12 febbraio 1950;
- STELLA Mattia, nato a Lanciano il 28 luglio 1981;
- PATRONE Ignazio Giovanni, nato a Genova il 23 giugno 1952;
- MASSARI Oreste, nato a Lecce il 18 giugno 1947;
- FERRARA Giovanni Cesare, nato a Casal di Principe (CE) il 21 aprile 1929;
- PINELLI Cesare, nato a Roma il 27 aprile 1954;
- BALDUZZI Renato, nato a Voghera (PV) il 12 febbraio 1955;
- BILANCIA Francesco, nato a Varese il 4 febbraio 1967;
- BAICCHI Francesco, nato a Parigi l'8 novembre 1946;
- PATUELLI Maria Paola, nata a Ravenna il 7 aprile 1947;
- BACHELET Giovanni Battista, nato a Roma il 3 maggio 1955;
- STRINGHINI Natalino, nato a Emanuele Diaz Rodriguez il 25 dicembre 1952;
- BERNOCCHI Piero, nato a Foligno il 13 settembre 1947;
- BUONO Italo, nato a Catanzaro il 6 dicembre 1956;
- GAUDIOSO Antonio, nato a Battipaglia (SA) il 7 luglio 1972;
- BINDI Rosaria, nata a Sinalunga (SI) il 12 febbraio 1951;
- PASSIGLI Stefano, nato a Firenze l'8 novembre 1938. tutti elettivamente domiciliati presso l'Associazione ASTRID – Corso Vittorio Emanuele II, 142 - 00100 Roma;
- i) i delegati di quindici consigli regionali che hanno depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione la richiesta di referendum, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 352 del 1970, come risulta dal relativo Verbale del 10 febbraio 2006, ciascuno domiciliato presso la Sede o l'Ufficio di rappresentanza di Roma:
 - SPISSU Giacomo, nato a Giave (SS) il 7 giugno 1950;
 - SUPPA Rosa, nata a Maddaloni (CE) il 10 luglio 1959;
 - LAURELLI Luisa, nata a Castelnuovo della Daunia (FG), il 7 agosto 1952;
 - VALENTINI PUCCITELLI Paolo, nato a Busto Arsizio (VA) il 2 maggio 1960;
 - PERRON Ego, nato ad Aosta il 3 febbraio 1967;
 - BOVA Giuseppe Pasquale, nato a Reggio di Calabria il 29 ottobre 1943;
 - MONACI Alberto, nato ad Asciano il 28 gennaio 1941;
 - DONINI Monica, nata a Cesena (FO) il 4 luglio 1960;
 - MOLLAROLI Adriana, nata a Serra Sant'Abbondio (PU) il 30 novembre 1954;
 - TIPPOLOTTI Mauro, nato a Perugia il 5 giugno 1948;
 - DE FILIPPO Vito, nato a Sant'Arcangelo (PZ) il 27 agosto 1963;
 - MARTINI Antonio, nato a Tolmezzo (UD) il 29 marzo 1944;
 - DICORATO Giuseppe, nato a Barletta (BA) il 5 febbraio 1951;
 - VESCHI Moreno, nato a La Spezia il 15 aprile 1951;
 - ROSELLI Marino, nato a Pescara il 21 aprile 1960.
- i delegati che hanno depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione la richiesta di referendum, di alcuni membri della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 6 della legge 352 del 1970, come risulta dal Verbale del 15 febbraio 2006:
 - VIOLANTE Luciano, nato a Dire Daua (Eth) il 25 settembre 1941;
 - CASTAGNETTI Pierluigi, nato a Reggio nell'Emilia il 9 giugno 1945;

- GIORDANO Francesco, nato a Bari il 26 agosto 1957; tutti elettivamente domiciliati in Roma presso la Camera dei Deputati, p.zza Montecitorio.
- m) i delegati che hanno depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione la richiesta di referendum, di alcuni membri del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 6 della legge 352 del 1970, come risulta dal Verbale del 15 febbraio 2006:
 - ANGIUS Gavino, nato a Sassari il 18 novembre 1946;
 - BOCO Stefano, nato a Colle Val d'Elsa (SI) il 20 gennaio 1956;
 - BORDON Willer, nato a Muggia (TS) il 16 gennaio 1949;

tutti elettivamente domiciliati in Roma presso il Senato della Repubblica, p.zza Madama, 1.

L'indicazione dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei componenti dei promotori del referendum sarà utile, ai sensi dell'art. 19 della legge 352/1970, anche ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum.

4) Inizio della propaganda e riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi venerdì 26 maggio 2006, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti, nonché ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore nei termini e con le prescrizioni di cui all'art. 18 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

5) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi **da venerdì 26 maggio 2006**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata.

In forza del combinato disposto della predetta norma e dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

6) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di indizione dei referendum, per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva, quindi, di comunicare gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti che, per quanto di rispettiva competenza, saranno adottati dalla

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7) <u>Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione</u>

Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della citata legge n. 28/2000, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

8) <u>Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione e propaganda</u>

Per le iniziative di propaganda che saranno intraprese da partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori, ecc., anche in occasione della consultazione referendaria di cui all'oggetto, si richiama l'attenzione sulle prescrizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 febbraio 2004 (G.U. n. 45 del 24.2.2004), e ribadite con provvedimento delo stesso Garante del 7 settembre 2005 (G.U. n. 212 del 12.9.2005), recanti "disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica".

In particolare, con tali provvedimenti, l'anzidetta Autorità, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha dettato una serie di disposizioni, concernenti, tra l'altro, il trattamento, ai fini della propaganda elettorale, dei dati personali tratti da elenchi o registri detenuti da soggetti pubblici

9) Concomitanza periodo di campagna elettorale con ricorrenza del 2 giugno

Le manifestazioni indette in occasione della ricorrenza della Festa dela Repubblica (2 giugno), ricadente nel periodo di svolgimento della campagna elettorale per il referendum di cui all'oggetto, purchè attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza suddetta, non costituiscono forme di propaganda elettorale.

Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

10) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 28/2000, e quindi a partire da sabato 10 giugno 2006, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione referendaria e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

11) Rilevazione di voto da parte di istituti demoscopici

In relazione ad eventuali richieste avanzate da istituti demoscopici intese a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, è utile precisare che detta attività non è soggetta a particolari autorizzazioni, ferme restando le prescrizioni contenute nell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Cio' premesso, si rappresenta l'opportunita' che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Per quanto riguarda le richieste intese ad ottenere l'autorizzazione alla presenza di incaricati all'interno delle

sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonche' dei risultati degli scrutini, si ritiene che le richieste stesse possano essere accolte, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, vale a dire dopo le ore 15 di lunedi' 26 giugno 2006, purche' in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

12) <u>Inizio del divieto di propaganda</u>

Dal giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, e quindi **da sabato 24 giugno 2006**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della stessa legge 212/1956, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Resta consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.